



## **Il Direttore Generale**

**VISTO** il R.D. n. 2440 del 18/11/1923, concernente l'Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. n.827 del 23/5/1924, e s.m.i.;

**VISTA** la Legge 21 dicembre 1978 n. 845 recante "Legge quadro in materia di formazione professionale" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** l'articolo 5 della Legge 183/87 con la quale è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

**VISTO** il DPR n. 568/88 e s.m.i. che regola l'organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di Rotazione e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Decreto Legge n. 148 del 20 maggio 1993 convertito con modificazioni nella Legge n.236 del 17/07/1993 recante "interventi urgenti a sostegno dell'occupazione;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15/3/97 n. 59;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

**VISTA** la Circolare n. 2 del 2/02/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.117 del 22 maggio 2009, relativa a "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N)";

**VISTO** il Regolamento (UE - EURATOM) N. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

**VISTO** il Regolamento (CE) 1304/2013 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al FSE e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 luglio 2006 del Consiglio;

**VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 25/02/2014 della Commissione (GUUE L 87 del 22 marzo 2014), recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione, sul FEASR e sul FEAMP e disposizioni generali su tali Fondi per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del FESR all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione del 07/03/2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione, sul FEASR e sul FEAMP e disposizioni generali sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione e sul FEAMP;

**VISTO** l'Accordo di Partenariato con cui è definita la strategia di impiego dei fondi strutturali europei per il periodo 2014-2020, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea a chiusura del negoziato formale con la decisione CCI 2014IT16M8PA001;

**VISTE** le conclusioni del quadro finanziario pluriennale dell'8 febbraio 2013, con le quali il Consiglio europeo ha deciso di creare un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per il periodo 2014-2020 al fine di sostenere le misure espresse nel pacchetto sull'occupazione giovanile proposte dalla Commissione il 5 dicembre 2012 e, in particolare, per sostenere la garanzia per i giovani;

**CONSIDERATA** la Raccomandazione del 22 aprile 2013 del Consiglio Europeo sull'istituzione di una Garanzia per i Giovani;

**VISTO** il "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" che definisce le azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano;

**VISTO** il Programma Operativo Nazionale PON SPAO "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione", approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2014) n. 10100 del 17 dicembre 2014, modificata dalla Decisione C(2017) n. 8928 del 18 dicembre 2017, a titolarità dell'ANPAL;

**VISTO** il Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 4969 dell’11 luglio 2014, modificata dalla Decisione C(2017) n. 8927 del 18 dicembre 2017, a titolarità dell’ANPAL;

**VISTO** il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” pubblicato in G.U. n. 221 del 23/09/2015 ed in particolare gli artt. 4-9 relativi alla costituzione e alla disciplina dell’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro;

**VISTO** l’articolo 4 e 9 del Decreto Legislativo n. 150/2015 e l’art. 9, comma 2, del DPCM del 13 Aprile 2016, che stabilisce che l’Anpal subentra, dal momento del passaggio della titolarità della gestione dei Programmi Operativi già nella titolarità del MLPS - DG PASLF (PON IOG e PON SPAO), al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione;

**VISTO** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016;

**VISTO** il D.P.R. del 18 maggio 2016, registrato alla Corte dei Conti il 15 giugno 2016 con prot. n. 2571, con il quale il Dott. Salvatore PIRRONE, nato a Catania il 1 ottobre 1969, è stato nominato direttore generale dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive;

**VISTA** la Convenzione stipulata in data 26 marzo 2015 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Unioncamere per dare attuazione al Progetto “Crescere in Digitale” e che disciplina i rapporti tra le parti – anche in collaborazione con Google;

**CONSIDERATO** il progetto “Crescere in digitale” – GIFTED: Giovani per le imprese attraverso Formazione e Tirocini sull’Economia Digitale, presentato da Unioncamere e approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con D.D. 251/II/2015 del 16 luglio 2015;

**VISTO** il Decreto Direttoriale n.322/II/2015 del 01/10/2015 con il quale si è annullato e sostituito il Decreto Direttoriale n. 251/II/2015 del 16 luglio 2015, con il quale è stata approvata la Convenzione stipulata in data 26.03.2015 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Unioncamere e con il quale è stata impegnata la somma di 10.613.760,00 di euro per l’attuazione del progetto “Crescere in Digitale – GIFTED: Giovani per le Imprese attraverso Formazione e Tirocini sull’Economia Digitale”;

**VISTA** la Convenzione per l’attuazione del Progetto “Crescere in Digitale – Giovani per le Imprese attraverso Formazione e Tirocinio sull’Economia Digitale”, stipulata in data 26/03/2015 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione, e Unioncamere;

**CONSIDERATO** che sulla base della summenzionata Convenzione, approvata con DD n. 322/2015, Unioncamere si configura quale soggetto attuatore del Progetto detto, da svolgersi in collaborazione con Google;

**CONSIDERATO** che per l'attuazione del Progetto su indicato sono state rese disponibili risorse complessive pari a 10.613.760,00, a valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" – CCI 2014IT05M9OP001, Asse Prioritario di Intervento "Occupazione Giovani NEET", priorità di investimenti 8ii;

**CONSIDERATO** che in data 13/05/2016 è stato sottoscritto, tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – DG PASLF e Unioncamere, un Addendum alla Convenzione del 26 marzo 2015, approvato dal MLPS – DG PASLF, con DD n. 202 del 13/07/2016 e registrato dall'UCB con il numero 243 in data 25/07/2016;

**CONSIDERATO** che con nota n. ICP-10761146 del 19/05/2016, Unioncamere ha dichiarato l'inizio delle attività ed ha richiesto la prevista anticipazione necessaria per l'erogazione delle indennità di tirocinio nei tempi stabiliti dall'art. 3 del suindicato Addendum alla Convenzione;

**VISTA** la nota n.18293 del 09/12/2016, con cui Unioncamere ha richiesto la proroga dei termini di realizzazione delle attività del progetto approvato, contestualmente rappresentando l'esigenza, alla luce del mutato assetto del Progetto medesimo, di predisporre idoneo servizio di assistenza tecnica in funzione del regolare svolgimento del medesimo;

**VISTA** la nota n.18754 del 16/12/2016, con cui il MLPS ha approvato la richiesta di proroga ed ha richiesto ad Unioncamere la presentazione di specifico progetto integrativo per la realizzazione del servizio di assistenza tecnica suindicato;

**VISTA** la nota 7703 del 31/05/2017, Unioncamere ha presentato una prima versione del progetto accessorio "Attività di Assistenza tecnica per la gestione e l'attuazione del progetto Crescere in Digitale";

**VISTA** la nota prot. ANPAL n.15741 del 12/12/2017, con la quale Unioncamere ha richiesto la rimodulazione e l'estensione temporale delle attività del progetto "Crescere in Digitale";

**VISTA** la nota 16001 del 15/12/2017, con cui ANPAL ha approvato la proposta di rimodulazione e ha concesso la proroga temporale alle attività di progetto;

**VISTA** la nota 16205 del 19/12/2017, con la quale Unioncamere ha presentato una seconda versione del progetto accessorio "Attività di Assistenza tecnica per la gestione e l'attuazione del progetto Crescere in Digitale", il quale, esaminato da ANPAL, risulta confacente allo scopo e correttamente formulato;

**CONSIDERATO** che le attività integrative risultano, per oggetto e funzione, ammissibili a finanziamento a valere sul PON SPAO ("Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione", approvato con Decisione della Commissione Europea C [2014] n. 10100 del 17.12.2014), Asse Assistenza Tecnica, la cui capienza - per il valore previsto delle attività integrative, pari ad euro 217.357,00 - è stata da ANPAL verificata;

**CONSIDERATO** che in data 22/01/2018 è stato sottoscritto, tra il ANPAL e Unioncamere, un Addendum ad integrazione della Convenzione stipulata in data 26 marzo 2015 e del successivo primo Addendum del 13 maggio 2016, con il quale le parti adottano il progetto accessorio “Attività di Assistenza tecnica per la gestione e l'attuazione del progetto Crescere in Digitale”, trasmesso da Unioncamere con nota n. 16205 del 19/12/2017;

## **DECRETA**

### **ARTICOLO 1**

Il presente Decreto con riferimento all'addendum alla Convenzione per l'attuazione del “Progetto di Assistenza tecnica per la gestione e l'attuazione del progetto “Crescere in Digitale”, stipulato in data 22/01/2018 tra ANPAL e Unioncamere impegna le risorse di cui al successivo articolo 2.

Il progetto approvato costituisce parte integrante del presente Decreto.

### **ARTICOLO 2 – Impegno**

Per la realizzazione del progetto “Progetto di Assistenza tecnica per la gestione e l'attuazione del progetto “Crescere in Digitale” è impegnato un importo complessivo di Euro 217.357,00 (duecentodiciassettemilatrecentocinquantesette/00) sul Programma Operativo Nazionale SPAO “*Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione*” a valere sull'Asse “Assistenza Tecnica”.

### **ARTICOLO 3 – Presentazione del piano esecutivo e realizzazione delle attività**

Unioncamere realizzerà le attività dalla data di ricezione del presente decreto conformandosi alle disposizioni comunitarie e nazionali di riferimento.

Unioncamere si impegna a presentare il piano esecutivo in cui verranno dettagliate le modalità di attuazione e i rilasci / output di progetto.

Le attività dovranno essere realizzate entro il 31 dicembre dell'annualità di riferimento e le relative spese dovranno essere rendicontate entro i 6 mesi successivi all'annualità di riferimento, al fine di consentire all'ANPAL di effettuare i controlli e di rispettare il termine per la liquidazione annuale dei conti ai sensi degli artt.112, 125 comma 4 lettera e) e agli effetti dell'art.84 del Regolamento Comunitario n. 1303/2013.

### **ARTICOLO 4 - Rimodulazioni del Progetto**

Unioncamere in caso di comprovata necessità ed entro 30 giorni dal termine indicato per



l'ultimazione delle attività di cui al precedente articolo 4, ha facoltà di presentare richiesta di rimodulazione del progetto, motivata e documentata. L'ANPAL si riserva la possibilità di valutare le motivazioni addotte ai fini della approvazione della rimodulazione, fermi restando i termini stabiliti dall'articolo 4 per la rendicontazione delle spese, improrogabilmente stabiliti per ciascuna annualità al 30 giugno dell'anno successivo all'annualità di riferimento.

Le rimodulazioni finanziarie del progetto devono essere espressamente autorizzate dall'ANPAL.

Qualsiasi modifica alle modalità di realizzazione delle attività di cui al presente atto dovrà essere preventivamente autorizzata dall'ANPAL su espressa richiesta di Unioncamere, pena il mancato riconoscimento dei relativi costi.

### **ARTICOLO 5 – Rendicontazione ed erogazione del contributo**

L'ANPAL provvederà ad erogare il contributo di cui all'articolo 2 del presente decreto con le modalità di seguito specificate:

1. I pagamenti saranno effettuati, previa presentazione delle domande di rimborso da parte di Unioncamere, successivamente all'approvazione delle spese da parte del controllo on desk, fino al 90% del contributo previsto per ciascuna annualità, ai sensi dell'art.130 Reg.1303/2013;
2. A seguito della presentazione del riepilogo generale delle domande di rimborso presentate (c.d. rendiconto generale) e sulla base delle risultanze delle relative verifiche, di cui al successivo art.6, sarà erogato il restante importo a saldo, contestualmente alla notifica di decisione definitiva della relativa annualità.

In particolare ai fini dell'erogazione del contributo, Unioncamere dovrà presentare all'ANPAL, con cadenza trimestrale, domande di rimborso, firmate digitalmente dal legale rappresentante e trasmesse mediante PEC, contenenti il riepilogo delle spese effettivamente sostenute, ai sensi dell'art. 125 del Reg. 1303/2013.

Contestualmente alla presentazione delle domande di rimborso dovrà essere fornita la relativa documentazione prevista dalla Circolare n. 2 del 02/02/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, e successive modificazioni.

Tutti i documenti dovranno essere inseriti da Unioncamere nel Sistema Informativo SIGMA-SPAO.

Con cadenza trimestrale, Unioncamere dovrà trasmettere anche una relazione trimestrale sullo stato di avanzamento delle attività corredata, dei relativi rilasci / output di progetto.

Tale documentazione dovrà essere inviata all'ANPAL entro i 20 giorni successivi dalla chiusura del trimestre di riferimento.

Con apposita richiesta e per particolari esigenze, l'ANPAL potrà richiedere l'invio a scadenze diverse, che saranno preventivamente comunicate ad Unioncamere.

Fermo restando quanto stabilito al punto 1, i rimborsi da parte dell'Agenzia avverranno a seguito di positivo controllo on desk delle domande di rimborso prevenienti e della documentazione allegata e inserita sul sistema informatico SIGMA-SPAO.

La verifica on desk di norma ha una durata di 15 giorni. La verifica in loco di norma ha una durata di 3 mesi. Qualora la relativa domanda di rimborso risultasse incompleta e/o la documentazione allegata incompleta o mancante, o nel caso di mancata esibizione della documentazione richiesta nel corso della verifica in loco, i termini per l'espletamento delle verifiche si intendono sospesi fino a quando non perverranno i chiarimenti, le integrazioni e/o i documenti richiesti.

In ogni caso Unioncamere dovrà inviare nei termini indicati dall'ANPAL i chiarimenti, le integrazioni e/o la documentazione richiesta, pena la definitività del mancato riconoscimento delle spese e delle decurtazioni operate. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore e legittimo impedimento.

Il riconoscimento definitivo delle spese relative alle attività realizzate sarà comunque subordinato all'esito delle verifiche amministrativo-contabili a saldo di cui al successivo articolo 6.

## **ARTICOLO 6 – Verifiche e chiusura delle attività**

Nel semestre successivo a ciascuna annualità di progetto Unioncamere dovrà presentare all'ANPAL il riepilogo generale delle domande di rimborso presentate (cosiddetto rendiconto generale), corredato da una relazione finale sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti.

Entro 10 giorni dalla ricezione della stessa, l'ANPAL procederà ad attivare la verifica amministrativo-contabile a saldo attraverso una metodologia campionaria, che di norma ha la durata di 3 mesi.

Nel caso di mancata esibizione della documentazione richiesta o di mancato riscontro alle richieste di chiarimenti, i termini per l'espletamento della verifica si intendono sospesi fino a quando non perverranno i chiarimenti, le integrazioni e/o i documenti richiesti.

In ogni caso Unioncamere dovrà inviare nei termini indicati dall'ANPAL i chiarimenti, le integrazioni e/o la documentazione richiesta, pena la definitività del mancato riconoscimento delle spese e delle decurtazioni operate. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore e legittimo impedimento.

All'esito della verifica in loco a saldo, l'Agenzia procederà alla notifica di decisione definitiva della relativa annualità di progetto e alla liquidazione del saldo, di cui all'articolo 5.2.

## **ARTICOLO 7 – Termini per la conservazione dei documenti**

Fermo restando le pertinenti disposizioni civilistiche e fiscali nazionali, la documentazione giustificativa delle spese in originale prevista dalla Circolare n. 2 del 02/02/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, e successive modificazioni, nonché ogni altro documento

relativo al progetto dovranno essere conservati ai sensi dell'art. 140 del Reg. n. 1303/2013, al quale integralmente si rinvia, e esibiti in sede di verifica o di richiesta delle autorità competenti.

## **ARTICOLO 8 - Contabilità separata**

Conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 125, comma 4, lettera b) del Reg. 1303/2013, Unioncamere dovrà assicurare - nell'ambito della propria organizzazione contabile e finanziaria - l'utilizzazione di un sistema contabile distinto o di una codificazione contabile appropriata di tutti gli atti contemplati dall'intervento al fine di poter consentire in ogni momento la definizione delle disponibilità relative ad ogni singola voce di costo. Tale sistema dovrà altresì consentire di poter dimostrare il metodo di ripartizione congrua dei costi indiretti e di funzionamento, tra le diverse attività svolte. A tal fine Unioncamere dovrà predisporre gli atti necessari per verificare l'effettività della spesa sostenuta.

## **ARTICOLO 9 – Irregolarità**

Unioncamere si impegna a segnalare tempestivamente all'Agenzia eventuali errori materiali e irregolarità commesse nell'attuazione del Progetto.

In caso di irregolarità, come definita ai sensi del dall'art. 2, punto 36, del Regolamento (UE) 1303/2013 del 17/12/2013, l'Agenzia procederà al recupero delle somme indebitamente percepite secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e dalle disposizioni nazionali.

## **ARTICOLO 10 – Monitoraggio e valutazione**

Al fine di consentire il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale delle azioni cofinanziate dal FSE, Unioncamere dovrà fornire all'Autorità di Gestione:

- Le informazioni, anche mediante l'utilizzo del SIGMA-SPAO, sui risultati e sugli effetti prodotti per la valorizzazione degli indicatori del Programma ed ogni informazione richiesta sulle attività di cui al presente Decreto;
- Tutta la documentazione relativa allo stato di avanzamento degli interventi, necessaria in particolare per l'elaborazione del Rapporto di valutazione del Programma, del Rapporto annuale di esecuzione e del Rapporto finale di esecuzione del PON;
- Ogni informazione necessaria richiesta dagli organi preposti alla supervisione del Programma.

## **ARTICOLO 11 – Previsioni di spesa**

Oltre alla trasmissione dei dati di monitoraggio, e ai fini degli adempimenti relativi al meccanismo di disimpegno automatico di cui all'art. 136 del Reg. (UE) n. 1303/2013,



Unioncamere si impegna ad inviare a cadenza trimestrale, anche le previsioni di spesa dettagliate utilizzando il format fornito dall'ANPAL.

Con apposita richiesta e per particolari esigenze, l'AdG può richiedere l'invio di dette previsioni a scadenze diverse, che saranno preventivamente comunicate ad Unioncamere.

### **ARTICOLO 12 – Comunicazioni ufficiali di Progetto**

Unioncamere è tenuta a dare adeguata pubblicità al finanziamento concesso. Tutta la documentazione e le comunicazioni relative al Progetto dovranno essere condivise con l'ANPAL e dovranno essere redatte tenendo conto di quanto previsto nelle Linee guida per la comunicazione del PON SPAO.

### **ARTICOLO 13 – Utilizzo di materiale cartaceo ed informatico**

ANPAL e Unioncamere si impegnano a effettuare il trattamento delle informazioni, nel rispetto del diritto di protezione dei dati personali, di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, e secondo il dettato del Codice Italiano delle statistiche Ufficiali pubblicato in Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2010, n. 240. L'eventuale utilizzo del materiale cartaceo ed informatico elaborato da Unioncamere nell'ambito delle attività di cui al presente Atto per usi ad esse non strettamente legati dovrà essere autorizzato dall'ANPAL.

### **ARTICOLO 14 - Divieto di doppio finanziamento**

Unioncamere garantisce che non sussista un doppio finanziamento delle spese dichiarate nelle domande di rimborso attraverso altri programmi nazionali o comunitari o attraverso altri periodi di programmazione e si impegna altresì a garantire il rispetto della suddetta condizione anche successivamente alla chiusura delle attività.

### **ARTICOLO 15 – Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente atto si fa rinvio alla vigente normativa nazionale e comunitaria.

Salvatore Pirrone  
(documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. 82/2005)